

**REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE
DEI RAPPRESENTANTI DEI RICERCATORI
E DEGLI ASSISTENTI DEL RUOLO SPECIALE AD
ESAURIMENTO IN SENO
AI CONSIGLI DELLE SCUOLE DIRETTE A FINI
SPECIALI**

SENATO ACCADEMICO	11.10.1982;
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
DECRETO RETTORALE	282 AG dd. 18.10.1982; 50 AG dd. 5.12.1986;
UFFICIO COMPETENTE	Rip. Affari Generali

Data ultimo aggiornamento: 21 marzo 2001

a cura della Rip. Affari Generali

Art. 1-

Le elezioni per la nomina dei rappresentanti dei ricercatori e degli assistenti del ruolo ad esaurimento in seno ai Consigli delle Scuole dirette a fini speciali vengono indette ogni due anni con Decreto Rettorale.

I Direttori delle Scuole convocano alla scadenza del biennio accademico l'assemblea degli aventi diritto all'elettorato.

Art. 2-

Sono elettori tutti coloro che, alla data delle elezioni, abbiano la qualifica di ricercatore e di assistente del ruolo ad esaurimento e che appartengano alle Scuole dirette a fini speciali per le quali sono chiamati a votare. Tutti gli elettori sono eleggibili.

Art. 3-

Gli aventi diritto, per ogni singola Scuola, riuniti in assemblea, eleggono il Presidente e la Commissione elettorale, formata da tre membri, che sovrintenderà alle operazioni elettorali ed agli scrutini.

La Commissione predetta nomina nel Suo seno il Presidente ed il Segretario.

Le assemblee degli aventi diritto stabiliscono la sede e l'orario di apertura e di chiusura del seggio elettorale.

Art. 4-

L'elenco nominativo degli elettori è a disposizione di tutti coloro che ne hanno interesse presso la Direzione della Scuola e rispettivamente presso le Commissioni elettorali.

Le liste degli elettori e le schede elettorali sono predisposte dall'Amministrazione dell'Università.

Art. 5-

Ogni avente diritto potrà votare per non più di un terzo dei nominativi da designare; qualora ne siano indicati in numero eccedente il voto è nullo.

Il voto è segreto.

Art. 6-

La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto.

Art. 7-

Di tutte le operazioni vengono redatti verbali in duplice copia in cui sono brevemente descritte le operazioni stesse e sono riportati i risultati dello scrutinio.

I verbali devono essere firmati in ciascun foglio da tutti i componenti il seggio elettorale.

Art. 8-

La progressione degli eletti è determinata secondo il numero dei voti da ciascuno riportata.

A parità di voti dovrà assegrarsi la precedenza a colui, che ha maggior anzianità di servizio o di ruolo, ed a parità di anzianità di servizio o di ruolo al più anziano in età.

Art. 9-

I verbali con i risultati delle votazioni e l'elenco nominativo degli aventi diritto al voto corredato dalle firme di coloro che hanno effettivamente votato, assieme agli originali delle schede, in plico sigillato, dovranno essere immediatamente inviati al Rettore a conclusione dello scrutinio, controfirmati da tutti i membri della Commissione.

Sulla base degli elementi contenuti nei verbali della Commissione, il Rettore proclamerà con proprio decreto gli eletti.

Art.10-

Turni elettorali straordinari saranno indetti nell'ipotesi di mancato avveramento della condizione di cui all'art.6. Nei casi di decadenza o dimissioni di uno o più eletti subentrerà il primo dei non eletti. In caso di esaurimento dell'elenco si procederà ad elezioni suppletive.

Art.11-

Gli eletti durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Art.12-

Qualora la consistenza del Corpo elettorale sia pari o inferiore a 1/5 dei docenti di ruolo non si farà ricorso alla consultazione elettorale, ma tutti gli aventi titolo all'elettorato verranno con provvedimento d'ufficio designati a far parte del Consiglio della Scuola.

Permanendo le condizioni di cui al comma precedente i nominati, alla scadenza del mandato, saranno confermati con un nuovo provvedimento.

Art.13-

La partecipazione degli assistenti del ruolo ad esaurimento alle elezioni previste dal presente Regolamento avverrà al venir meno della normativa che prevede la loro partecipazione ai Consigli delle Scuole insieme ai rappresentanti dei professori incaricati non stabilizzati.

ABROGGATO